

ORIGINALE

Reg. Ord.: 1468/08
Reg. Gen.: 2462/2008



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE I

Nelle persone dei Signori:

PIERMARIA PIACENTINI	Presidente
ELENA QUADRI	Primo Ref.
MARCO POPPI	Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008

Visto il ricorso n. 2462/2008 proposto dal COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI; dai COLLEGI INTERPROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI BRESCIA, COMO, LECCO E SONDRIO; DI PAVIA E VARESE; DI MILANO E LODI, dai COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI MANTOVA e DI CREMONA; dal COLLEGIO DEI FERTI AGRARI E DEI FERTI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO; DELLA PROVINCIA DI BRESCIA e DELLA PROVINCIA DI PAVIA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filomena Giorgio, Marco Prosperetti e Domenico Tommasetti, con domicilio eletto in Milano via Fatebenefratelli n. 15

contro

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli Avv. Pjera Pujatti e Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale siti in Milano, Pizzi n. 27

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- del provvedimento della Direzione Generale dell'Agricoltura della Regione Lombardia - 4155 del 21.07.08;
- e ove necessario:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 47868 del 21.11.07;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 475215 del 02.08.07, etc.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Udito il Relatore, Ref. Marco Poppi, ed i difensori presenti delle parti come da verbale;
Considerato che gli atti impugnati non sono suscettibili di produrre, nell'immediato, alcun effetto pregiudizievole per i ricorrenti in quanto, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione "in prima fase (ossia al 31/12/08)", i Piani di utilizzazione agronomica "dovranno essere firmati da un professionista";
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per difetto del *periculum in mora*;

P.Q.M.

Respinge la suddetta domanda incidentale di sospensione.
La presente Ordinanza è firmata dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano li, 3 dicembre 2008

